



**INCONTRI DI FORMAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

## **3° Giornata**

**Il danno alla persona**

**Il danno alle cose**

**Massimo Francescangeli**

Servizio Tutela del Consumatore

**IVASS – 13 Novembre 2019**

## ➤ Il risarcimento del danno

- Il danno alla persona
  - Danno patrimoniale
  - Danno non patrimoniale, micropermanenti e orientamento giurisprudenziale della Cassazione. Cenni su macrodanni.
  - La posizione dell'IVASS
- Il danno alle cose



Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno  
**(art. 2043 Codice Civile).**

Il modello risarcitorio della responsabilità civile mira ad un integrale risarcimento a favore del danneggiato volto a ricostituire lo stato in cui questi si sarebbe trovato senza l'evento lesivo.

Anche nell'ambito dell'infortunistica stradale, il danno è costituito da due componenti:



**1. Patrimoniale**

**2. Non patrimoniale**

Danno  
Patrimoniale

Danno emergente:

Spese sostenute come conseguenza del danno subito (spese per medicinali, riabilitazione, psicologo).

Va rigorosamente **provato** mediante la relativa documentazione (fatture, scontrini, ...)

Lucro cessante:

perdita di guadagno nel periodo della malattia (a causa del riposo forzato) e, in caso di invalidità permanente, per tutto il resto della propria vita.

Il criterio utilizzato (**art. 137 CAP**) è quello del **reddito effettivo**. Tuttavia, allorché, per varie cause, il soggetto leso non sia nelle condizioni di provare il reddito ovvero di produrlo a causa della età, della disoccupazione, della cassa integrazione o degli studi intrapresi, è possibile adottare il parametro equitativo del **triplo della pensione sociale**.

Così, lo studente inoccupato ma proficuamente dedito agli studi, ha diritto alla risarcibilità patrimoniale del danno derivante da invalidità permanente, consistente nella liquidazione del danno futuro a causa della menomata capacità lavorativa, e il danno derivante dalla invalidità temporanea e collegato alla distinta perdita del guadagno nella esplicazione della detta capacità (Cass. 1989 n. 2150).



La Corte di cassazione, in una recente sentenza, la n. 5786/17, ha chiarito che il diritto al risarcimento del danno patrimoniale non scaturisce automaticamente dal riconoscimento dell'invalidità permanente, o da una generica riduzione della capacità lavorativa.



*Per ottenerlo il soggetto interessato dovrà riuscire a dimostrare in concreto, ossia con una prova, di aver subito una diminuzione del potenziale guadagno, che avrebbe ricevuto se non gli fosse stato procurato un incidente.*

Danno Non Patrimoniale

Dopo anni di dibattito giurisprudenziale e dottrinario si arriva ad un **concetto unitario** di danno non patrimoniale connesso alla lesione alla «salute», che assorbe le diverse voci di danno in passato valutate e liquidate separatamente (danno biologico, danno morale, danno alla vita di relazione, danno alla sfera sessuale, danno esistenziale ecc..)



Le sentenze “gemelle” pronunziate dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del giorno 11 novembre 2008 (c.d. di S. Martino)



**Novità introdotte dalla L. 4 Agosto 2017, n. 124  
(C.D. Legge Concorrenza), che ha modificato il C.A.P.**

• **Art 138 (Danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità)**

E' stata modificata la rubrica: da «*Danno biologico per lesioni di lieve entità*» a «*Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità*» (vedi Sentenze S.U. ....)

I primi due commi del nuovo art. 138 recano 4 modifiche: la prima è di natura programmatica e le altre di natura sostanziale.

Obiettivi:



- Garantire alle vittime di sinistri il diritto a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito;
- Razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori



**Tabella Unica Nazionale per lesioni 10-100% I.P.**

da predisporre con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del MISE, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia.



- *Danno non patrimoniale*
- *Tabella Unica Nazionale*

## Tabella Unica Nazionale per lesioni 10-100% I.P.

- valida per tutto il territorio nazionale
- di riferimento sia per le menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra 10 e 100 punti, sia per il valore pecuniario di ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione relativi all'età del soggetto leso.



- *Danno non patrimoniale*
- *Tabella Unica Nazionale*



## Tabella Unica Nazionale per lesioni 10-100% I.P.

### Principi di redazione

- per **danno biologico** si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico - legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
- la tabella dei valori economici si fonda sul sistema a punto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;
- il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e l'incidenza della menomazione sugli aspetti dinamico - relazionali della vita del danneggiato cresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumento percentuale assegnato ai postumi;
- il valore economico del punto è funzione decrescente dell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale;
- al fine di considerare la componente del **danno morale** da lesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al danno biologico stabilita in applicazione dei criteri di cui alle lettere da a) a d) è incrementata in via percentuale e progressiva per punto, individuando la percentuale di aumento di tali valori per la **personalizzazione** complessiva della liquidazione;
- il danno biologico temporaneo inferiore al 100% è determinato in misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno

- *Danno non patrimoniale*
- *Tabella Unica Nazionale*



### In attesa della Tabella Unica

- La Tabella non è stata ancora emanata.
- Nel frattempo si dovrà fare riferimento al sistema tabellare giurisprudenziale, in particolare quello adottato del Tribunale di Milano (Cass. 1248/2011).



- ➔ IVASS si è pronunciato più volte a favore di un intervento normativo che completi la regolamentazione del settore, con riguardo alle c.d. “macrolesioni” (10 - 100% di I.P. Invalidità permanente).
- ➔ L'adozione di una tabella *ex lege* è un intervento strutturale necessario per porre rimedio al permanere della situazione di incertezza in merito alla valutazione e quantificazione dei danni gravi alla persona, a causa dell'assenza di precisi criteri normativi.



Perché l'intervento è necessario:

- ✔ in ottica di tutela del consumatore/danneggiato, dare coerenza sistemica e giustizia sociale ai “macrolesi”, eliminando le disuguaglianze e le disparità di trattamento su base territoriale rispetto a situazioni sostanzialmente analoghe;
- ✔ ridurre il contenzioso giudiziario e stragiudiziario, con incremento della velocità di liquidazione dei sinistri;
  - ❑ dati sul contenzioso giudiziario: **232.885 cause civili** pendenti a fine 2018 per sinistri r.c. auto
  - ❑ incidenza percentuale delle cause civili rispetto ai sinistri da liquidare: pari in numero al 23% e in importo al 31%
  - ❑ la gran parte delle cause civili pendenti riguardano il primo grado di giudizio
- ✔ pervenire ad una stima più puntuale ed equa del costo dei sinistri, per la tariffazione dei premi e la costituzione delle riserve tecniche.

Art. 139 Cap – Danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità (1 – 9 punti invalidità)

- **«Danno non patrimoniale»** (non più «biologico»);
- Si ribadisce la possibilità di personalizzazione del danno fino ad una percentuale massima del 20%, purché tuttavia:
  - gli specifici aspetti dinamico – relazionali personali su cui può aver inciso in maniera rilevante la menomazione accertata, siano **documentati e obiettivamente accertati** (così come per le macro lesioni) ovvero
  - qualora la menomazione abbia causato una **sofferenza psico-fisica di particolare intensità (ma solo per le micro lesioni)**
- Risarcibili per la componente di danno biologico permanente soltanto le micro lesioni suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, **salvo per lesioni, quali cicatrici, per cui sarà sufficiente l'accertamento visivo poiché oggettivamente riscontrabili senza ausilio di strumentazioni.**
- Introduzione espressa del **principio di esaustività** della liquidazione del danno in base a tale norma.

La **Corte Costituzionale** con **sentenza n. 235 del 16 ottobre 2014** ha dichiarato non fondate una serie di censure sulla legittimità costituzionale dell'art. 139 CAP. In particolare:

- **Piena retroattività** – E' stata affermata a piena retroattività della disciplina normativa anche ai sinistri occorsi prima della entrata in vigore della legge, con ciò risolvendo un conflitto giurisprudenziale e dottrinale che voleva limitare l'efficacia dispositiva della norma in questione.
- **Sì al regime differenziato Rc auto** - la Corte ha affermato che è lecito che il settore R.C.Auto abbia una regolamentazione peculiare rispetto agli altri settori stante la «copertura assicurativa ex lege obbligatoria».
- **Il giudice può aumentare gli importi (personalizzazione del danno)** – viene dato adeguato rilievo alla disposizione di cui al comma 3 del, in virtù della quale è consentito al giudice di aumentare l'importo liquidabile con «equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato». la Corte ha affermato che il limite del 20% alla personalizzazione è legittimo, in quanto il Legislatore ha fatto un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco.
- All'interno del valore monetario della tabella emanata in ossequio all'articolo 139, la Corte riconosce tutto il danno non patrimoniale, ivi compreso il **danno morale**.
- **Conclusioni:** il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dall'art. 139, per il profilo del prospettato vulnus al diritto all'integralità del risarcimento del danno alla persona, deve essere effettuato non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del  suo bilanciamento con altri valori, che sia eventualmente alla base della disciplina

Art. 149 bis Cap – Cessione del credito

In ipotesi di cessione del credito derivante dal diritto al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, la somma da corrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazione dei veicoli danneggiati viene versata



**previa presentazione della fattura emessa dall'impresa di autoriparazione che ha effettuato le riparazioni.**





Art. 148 c. 11 bis Cap – Imprese di autoriparazione di fiducia

Resta ferma la facoltà dell'assicurato di ottenere **l'integrale risarcimento** per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato, avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia (carrozzerie abilitate ai sensi della L. n. 122/1992):

- l'impresa di autoriparazione deve fornire all'assicurato:
  - ✓ la documentazione fiscale relativa alle riparazioni effettuate;
  - ✓ un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate di validità non inferiore a 2 anni per le parti non soggette ad usura ordinaria.

*L'ANIA, le Associazioni degli Autoriparatori di Confartigianato, di Cna, di Casartigiani e le Organizzazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Associazione Utenti Servizi Radio Televisivi, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.di.con.) hanno sottoscritto il 16 maggio scorso le*  
**Linee guida ed i parametri delle riparazioni a regola d'arte**

**Obiettivo:** offrire a chi ha subito un sinistro auto servizi di riparazione qualificati e trasparenti, eseguiti sulla base di precise procedure di intervento in officina e fondati su chiare regole di rendicontazione e di liquidazione del danno.



Le Linee guida sono state elaborate e condivise sulla base della espressa previsione della legge sulla concorrenza 2017, avente lo scopo di garantire all'assicurato/danneggiato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia. In ottica di sistema la finalità si amplia in quanto vengono così garantite condizioni di funzionalità e sicurezza dei veicoli circolanti (sicurezza stradale).

Sono strutturate in 2 parti:

- la prima, rivolta all'intero mercato dell'autoriparazione e alle imprese di assicurazione, contiene le regole di base per la riparazione "a regola d'arte" del veicolo nonché regole di rendicontazione e liquidazione del danno;
- la seconda (parte "facoltativa") rivolta ai soli soggetti che intendono espressamente aderirvi.

Nella “Parte Generale”, si fa riferimento:

- alla qualificazione professionale dell'autoriparatore (abilitazione ed iscrizione alla Camera di Commercio);
- alla necessità di rilasciare un preventivo scritto con analisi di dettaglio delle diverse voci di costo; nel preventivo dovranno risultare anche eventuali interventi ritenuti necessari dall'autoriparatore anche se non imputabili al sinistro e quindi non rientranti nel risarcimento dovuto dall'impresa;
- alla conformità delle riparazioni alle prescrizioni delle case costruttrici;
- alla riconsegna del veicolo: deve essere effettuata nel rispetto dei termini concordati ed eventuali ritardi dovranno essere giustificati e comunicati al cliente; all'atto della consegna del veicolo dovrà essere rilasciato il documento fiscale (ricevuta o fattura), con indicazione analitica degli interventi effettuati e pezzi di ricambio impiegati;
- alla formazione continua per aggiornamento degli autoriparatori (in collaborazione con le case costruttrici);
- tracciabilità dell'intervento riparativo (c.d. carta d'identità automobile”).

Quanto alla “Parte Facoltativa”, si fa riferimento:

- al pagamento diretto tra impresa di assicurazione e autoriparatore per facilitare e velocizzare l’iter a vantaggio del consumatore, al ricorrere di alcune condizioni;
- alla possibilità di procedere con la cessione del credito all’autoriparatore che avverte tempestivamente l’impresa di assicurazione tenuta al risarcimento del danno; le comunicazioni tra impresa ed autoriparatore devono avvenire attraverso apposita piattaforma web gestita da un soggetto terzo (consorzio); il pagamento diretto deve essere comunicato al cliente per iscritto.
- alla cooperazione nella individuazione di attività fraudolente e speculative nei confronti del sistema assicurativo.